



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTI gli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante *“Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”*;

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468, recante *“Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”*, che ha ricompreso tra i Siti di Interesse Nazionale (SIN) quello di “Cogoleto Stoppani”;

VISTO il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 8 luglio 2002, con il quale è stata approvata la perimetrazione del Sito d’Interesse Nazionale di “Cogoleto Stoppani”, ridefinita con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 12 aprile 2024;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *“Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e, in particolare, l’articolo 20, concernente, tra l’altro, l’introduzione di norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 15, comma 3, il quale stabilisce il compenso per gli incarichi, tra gli altri, dei Commissari straordinari;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione*





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196", e, in particolare gli articoli 11 e seguenti;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'articolo 23-ter, recante *"Disposizioni in materia di trattamenti economici"*;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante *"Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti"*;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante *"Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013"*;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante *"Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e, in particolare, l'articolo 12;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'articolo 41 che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'accordo di programma, sottoscritto in data 8 aprile 2021, tra la Regione Liguria, il Ministero della transizione ecologia ed il Prefetto di Genova, *“Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse nazionale di Cogoleto Stoppani”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO il decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante *“Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, e, in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale *“con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani. Il decreto di cui al primo periodo individua, altresì, i compiti e le attività del commissario straordinario, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto, nonché il compenso del commissario medesimo, determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”*;

VISTA la nota n. 1284 del 17 gennaio 2025, con la quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha proposto la nomina della dott.ssa Cecilia Brescianini quale Commissario straordinario, ai sensi del citato articolo 7 del decreto-legge n. 89 del 2024;

VISTO il *curriculum vitae* della dott.ssa Cecilia Brescianini;

VISTE le dichiarazioni rese dalla dott.ssa Cecilia Brescianini, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità e di conflitto di interessi, nonché la dichiarazione con cui rinuncia contestualmente all'incarico di Soggetto Attuatore ex o.P.C.M. 3554/06 e ss.mm.ii.;

VISTA dichiarazione resa della dott.ssa Cecilia Brescianini, in posizione di quiescenza, in materia di limiti retributivi;





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

PRESO ATTO che la dott.ssa Cecilia Brescianini è collocata in quiescenza;

VISTA la circolare n. 6/2014 dell'allora Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la quale è stato precisato che il divieto, per le pubbliche amministrazioni, di attribuire incarichi, cariche di governo o collaborazioni a soggetti già lavoratori privati e o pubblici collocati in quiescenza, se non a titolo gratuito, di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non si applica agli incarichi *"dei commissari straordinari, nominati per l'amministrazione temporanea di enti pubblici o per lo svolgimento di compiti specifici"*;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani;

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle suddette attività, il nuovo Commissario subentra nei modi e nelle forme di legge nella contabilità speciale già intestata al Prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri;

SU PROPOSTA del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

DI CONCERTO con il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

ART. 1

(Nomina e durata dell'incarico)

1. La dott.ssa Cecilia Brescianini è nominata Commissario straordinario al fine di completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, ai sensi e





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

con i poteri dell'articolo 7 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120.

2. L'incarico decorre dalla data del presente decreto fino al 31 dicembre 2026.

ART. 2

(Compiti e attività)

1. Il Commissario straordinario:

- a) provvede a completare le attività di progettazione e realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani, compresa l'attività di gestione e smaltimento del percolato della discarica di Molinetto e, in particolare, alla realizzazione delle misure e degli interventi individuati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;
- b) provvede all'intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di loro competenza, all'eventuale esercizio del potere sostitutivo, nonché all'esercizio delle azioni di rivalsa e per il rimborso delle spese a tal fine sostenute dall'autorità;
- c) ha facoltà di mantenere in servizio il personale assunto a tempo pieno e determinato già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone Spa e già formato, assicurando il trasferimento dello stesso alle dipendenze dei soggetti a cui sarà affidata l'esecuzione degli interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza e di bonifica;
- d) può avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto in conformità dell'istruttoria tecnica per la verifica preventiva dei volumi accoglibili esperita da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e previo adeguamento del progetto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121, procedendo anche mediante occupazione di urgenza ed eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi;
- e) ha la facoltà di promuovere e sottoscrivere l'accordo di programma con la regione Liguria e gli enti locali interessati, previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge n. 89 del 2024, avente ad oggetto le aree dell'ex stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., sito nel comune





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

di Cogoleto. Con l'accordo di programma di cui al primo periodo sono individuati la destinazione d'uso delle aree anche in variante allo strumento urbanistico comunale, il progetto di valorizzazione, gli interventi da effettuare, nonché gli interventi di bonifica funzionali al medesimo progetto, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di condurre l'iniziativa di sviluppo delle aree. L'accordo di programma di cui sopra individua, altresì, il soggetto pubblico al quale è trasferita la proprietà delle aree. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi infruttuosamente centoventi giorni dalla richiesta di rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione per le attività e gli interventi eseguiti alla data di adozione della richiesta medesima, adottata con atto del Commissario straordinario nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione ovvero dei proprietari.

f) può avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un'indennità mensile omnicomprensiva non superiore a euro 2.500 lordi, ad esclusione del trattamento di missione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27.

2. Salvo diverse determinazioni del Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1 continuano ad avere efficacia gli atti adottati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006.

L'approvazione dei progetti per le finalità di cui al presente articolo da parte del Commissario straordinario costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Il Commissario straordinario subentra nei rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, negli atti amministrativi e negoziali già nella titolarità del prefetto di Genova ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, in particolare nell'accordo di programma,





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

sottoscritto in data 8 aprile 2021 tra la Regione Liguria, il Ministero della transizione ecologia ed il Prefetto di Genova, “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse nazionale di Cogoleto Stoppani”.

4. Il Commissario straordinario opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Restano ferme, in ogni caso, le deroghe previste all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Al Commissario sono, altresì, attribuiti i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché le facoltà di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019.

5. Ai fini della programmazione degli interventi, il Commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro sei mesi dalla data del presente decreto, il piano degli interventi identificati dal CUP e corredati dal relativo cronoprogramma.

6. Il Commissario straordinario invia al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, a cadenza semestrale, una relazione, corredata da opportuna documentazione, sull'attività svolta, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, anche in funzione delle criticità rilevate nel corso del processo di realizzazione degli interventi di sua competenza.

7. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ART. 3

(Sub-Commissario)

1. Per l'espletamento dei propri compiti e attività di cui all'articolo 2, il Commissario straordinario ha la facoltà di nominare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Presidente della regione Liguria, un sub-commissario, cui sono





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

affidati specifici settori di intervento. Al sub-commissario è corrisposto un compenso pari al 50 per cento del compenso del Commissario straordinario.

ART. 4

(Avvalimento)

1. Per le attività connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della società Sogesid S.p.A., nonché di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione Liguria ovvero di enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nelle materie oggetto dell'avvalimento, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Commissario straordinario è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale, fino a un massimo di cinque unità, appartenente alle amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato, collocato in posizione di comando o di distacco secondo i rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Tale personale è autorizzato a effettuare lavoro straordinario nel limite di 50 ore mensili pro capite effettivamente prestate.

ART. 5

(Compensi)

1. Fermi restando i limiti i limiti previsti dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, al Commissario straordinario è attribuito un compenso nella misura di euro 50.000 annui lordi, a titolo di parte fissa, e di ulteriori euro 50.000 annui lordi, a titolo di parte variabile.

2. La parte fissa del compenso dovrà essere liquidata mensilmente. La parte variabile è liquidata annualmente, previa valutazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

energetica, sulla base delle relazioni semestrali di cui all'art. 2, comma 5, in relazione al piano degli interventi corredato dal relativo cronoprogramma di cui all'art. 2, comma 4.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse di cui al successivo articolo 6.

ART. 6

(Oneri)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, il Commissario straordinario subentra nella contabilità speciale già intestata al Prefetto di Genova ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 è autorizzata la spesa di euro 7.015.000 per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del decreto-legge n. 89 del 2024, agli oneri di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, del medesimo articolo 7, pari a euro 173.318 per l'anno 2024 e a euro 346.635 per gli anni 2025 e 2026, si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 27 del 2019.

4. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse dal Commissario straordinario non possono comportare oneri privi di copertura finanziaria e determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

5. Il Commissario straordinario presenta alla competente Ragioneria territoriale dello Stato i rendiconti della propria gestione nei termini e con le modalità previste dagli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.





Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è inviato ai competenti organi per il controllo.

Roma,

p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

